



Deliberazione n.10/2017/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 2

composta dai magistrati:

Giuseppe Aloisio presidente

Simonetta Biondo consigliere

Flavio Alessandro Curto consigliere relatore

Roberto D'Alessandro primo referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 13 luglio 2017;

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12

luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni;

vista la l. 21 marzo 1953, n.161;

vista la l. 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo

della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con

deliberazione 16 giugno 2000, n.14, modificato con deliberazioni 3

luglio 2003, n.2, e 17 dicembre 2004, n.1, nonché con deliberazione

del Consiglio di presidenza 19 giugno 2008, n.229;

visto il d.lgs. 5 ottobre 2010, n.179 (norme di attuazione dello statuto

speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste),

concernente l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei

conti in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

richiamato il "Protocollo sulle attività di collaborazione fra la Sezione

regionale di controllo, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il

Consiglio permanente degli enti locali", sottoscritto il 6 aprile 2012 e,

in particolare, l'art. 4 (Attività consultiva);

vista la lettera 15 maggio 2017, prot. n.167, con la quale il Presidente

della Sezione ha fissato i criteri sulla formulazione delle richieste di

parere e sul relativo procedimento;

vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di

Aosta e trasmessa a questa Sezione dal Presidente del Consiglio

permanente degli enti locali (CPEL) con nota 30 maggio 2017, n.

492;

vista l'ordinanza 31 maggio 2017, n.9, con la quale il Presidente della

Sezione ha assegnato la predisposizione del suddetto parere al

consigliere Flavio Alessandro Curto;

vista l'ordinanza 7 giugno 2017, n.11, con la quale il Presidente della

Sezione ha convocato l'odierna adunanza per deliberare in ordine al

richiesto parere;

udito il relatore, consigliere Flavio Alessandro Curto.

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Presidente del Consiglio

permanente degli enti locali della Regione Valle d'Aosta ha inoltrato a

questa Sezione la richiesta di parere formulata dal Sindaco del

Comune di Aosta – ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.lgs. n.

179/2010 – in ordine alla disciplina applicabile al personale

dipendente dell'Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta (APS

S.p.A.) attualmente addetto al servizio di edilizia residenziale

pubblica del Comune, la cui gestione transiterà all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER), in applicazione dell'accordo di programma tra Comune di Aosta, Regione e ARER sottoscritto in data 17 luglio 2015.

In particolare, il Comune di Aosta – il quale ha peraltro supportato la domanda di parere con elementi di fatto e di diritto, contenuti in apposito allegato, atti a inquadrare la fattispecie prospettata, nei termini di seguito esposti – ha rivolto alla Sezione il seguente quesito:

“Tenuto conto che l'operazione tra soggetti pubblici disciplinata tramite l'Accordo di Programma citato in premessa si configura in un trasferimento di attività svolta da pubblica amministrazione (il Comune di Aosta) tramite propria partecipata (la società *in house* APS S.p.A.) ad altro soggetto pubblico (ARER), si chiede di chiarire se, nel caso di specie, per quanto attiene agli aspetti legati al personale, possano trovare applicazione le previsioni di cui all'art. 31 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165”.

Come dinanzi accennato, il menzionato allegato fornisce un'articolata descrizione relativa a entrambi i soggetti interessati dall'iniziativa assunta, all'operazione stessa e alla regolamentazione che trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da tali enti. Nel dettaglio, esso specifica tra l'altro, quanto al primo aspetto: che l'APS S.p.A. si configura quale società *in house*; che l'ARER è un ente pubblico economico strumentale della Regione derivante dalla trasformazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta (IACP) - Ente del comparto unico regionale - operata con l.r.

9 settembre 1999, n. 30; che, ai sensi dell'art. 18 di tale legge, i contratti del personale dell'Azienda sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali e fino alla stipulazione dei medesimi si applicano lo *status* giuridico e le norme contrattuali vigenti; che, allo stato, continua a trovare applicazione la menzionata disposizione transitoria; che, a prescindere dalla predetta disposizione, parrebbe che il legislatore regionale abbia attribuito natura pubblica ai rapporti di lavoro del personale; che, peraltro, l'assoggettamento alla disciplina pubblicistica di tali rapporti è stato sancito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, giusta il quale fanno parte delle amministrazioni pubbliche gli Istituti autonomi case popolari. Quanto, poi, al secondo aspetto, tale documento puntualizza, in specie, che il richiamato accordo di programma prevede che la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, affidata all'APS S.p.A. sino al 31 dicembre 2017, venga poi attribuita all'ARER, in modo da migliorare l'efficienza e i costi dei relativi servizi, stabilendo specificamente (art. 9) che le parti si impegnano, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, a promuovere ogni azione necessaria ad attivare gli istituti contrattuali e normativi utili a permettere il trasferimento, anche solo temporaneo, di personale già in forza all'APS S.p.A. all'ARER nell'ottica di assicurare la continuità della gestione del trasferendo patrimonio. Riguardo, infine, al terzo aspetto, l'allegato illustra che l'APS S.p.A. applica ai propri dipendenti la normativa prevista per il settore privato nel rispetto delle norme specifiche dettate per le

società pubbliche, mentre l'art. 20 dello statuto dell'ARER prevede che il rapporto di lavoro del personale dell'Azienda è disciplinato fra l'altro dal codice civile e dalle leggi speciali che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa.

DIRITTO

Ammissibilità soggettiva ed oggettiva

1. Preliminarmente all'esame del merito della richiesta di parere, occorre anzitutto considerare che essa si palesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo da un Comune – che l'ha inoltrata per il tramite del Consiglio permanente degli enti locali – ed essendo stata sottoscritta dal rappresentante legale dello stesso.

2. Quanto, poi, all'ammissibilità oggettiva, è da ritenersi che la richiesta avanzata, seppur esplicitamente riferita alle vicende della società *in house* del Comune, riguardi una questione che riveste carattere di generalità e astrattezza, investendo la possibilità, o meno, di assumere nell'organico di enti strumentali della Regione dipendenti di società partecipate da enti locali ed essendo riconducibile – concernendo tra l'altro la razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche – alla materia della contabilità pubblica, anche in considerazione del fatto che analoghe questioni sono state ripetutamente oggetto di pareri di diverse sezioni regionali di questa Corte, oltre che di pronunce delle Sezioni riunite e della Sezione delle Autonomie. Sempre ai fini dell'ammissibilità oggettiva della richiesta si osserva, peraltro, che essa contiene la veritiera attestazione, da parte del Sindaco, ossia dell'organo legittimato a

richiedere il parere, dell'assenza di provvedimenti già adottati, di commistioni con le altre funzioni della Sezione, di interferenza con procedimenti giurisdizionali e dell'inoltro, in data 10 agosto 2016, di richiesta di analogo parere – mai riscontrata – al Dipartimento della Funzione Pubblica, potendosi conseguentemente reputare l'inesistenza di limiti esterni che impediscano di rendere il parere.

In ragione di quanto esposto e ribadito, in particolare, che il quesito posto, pur essendo inteso a risolvere un problema concreto, implica l'analisi di problematiche inerenti, in via generale, al trasferimento automatico di personale da una società partecipata alla relativa o ad altra pubblica amministrazione o ad altro ente pubblico, la Sezione deve limitarsi a esaminare la questione sottesa alla domanda proposta, restando affidata all'autonomia e alla responsabilità del Comune (o meglio degli Enti interessati al trasferimento) ogni decisione in ordine al caso dal quale origina il quesito.

Merito

3. Per portare a soluzione, nell'anzidetto modo, il quesito proposto, si rende necessario – atteso che l'ordinamento regionale non prevede specifiche norme in materia – approfondire l'ambito di applicazione del citato art. 31, d.lgs. n. 165/2001 (rubricato "*Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività*"), il quale prescrive che "*Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture ad altri soggetti pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art.*

2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428".

Dal tenore letterale della norma si ricava che la regola ivi contenuta, riferita esclusivamente al fenomeno delle esternalizzazioni, ossia al trasferimento o al conferimento di attività esercitate da un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico o privato, e, più specificamente, alla sorte dei lavoratori coinvolti nei processi di esternalizzazione di attività e funzioni, esclude dal proprio ambito applicativo le internalizzazioni, vale a dire il transito di funzioni e dipendenti da parte di soggetti privati a favore di enti pubblici.

3.1. In linea con il significato testuale della norma – che non pare lasciare adito a rilevanti dubbi interpretativi – la Corte costituzionale ha costantemente escluso – in decisioni rese nei confronti di leggi regionali, comunque contraddistinte da una valenza di carattere generale – la legittimità di “internalizzazioni” attraverso il passaggio automatico dall’impiego privato in una società partecipata a quello alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ritenendo che in tal modo si aggirerebbe la regola che condiziona l’acquisizione dello statuto giuridico di dipendente pubblico all’espletamento di un concorso pubblico.

La prima decisione di specifico interesse è costituita dalla sentenza n. 62/2012 (in cui la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 97 Cost., una disposizione della Regione Puglia in base alla quale “*Il personale in servizio presso l’Acquedotto*

pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell'AQP transita nell'organico dell'AQP alla data della costituzione della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell'attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali"). Secondo il Giudice delle leggi, la normativa impugnata stabiliva un generale e automatico transito del personale di una persona giuridica di diritto privato nell'organico di un soggetto pubblico regionale, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva. Le modalità di tale transito costituiscono, pertanto, a giudizio della Corte, una palese deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi – come più volte affermato dalla Corte stessa – le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni, con la conseguenza che il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione non trova, nella specie, alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice, tanto da risolversi in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata.

L'orientamento restrittivo della Corte in ordine all'applicabilità dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 è stato confermato poi nelle sentenze n. 227/2013 e n. 167/2013, che non ammettono la possibilità di trasferimento diretto del personale nei ruoli delle amministrazioni controllanti, neppure in caso di società *in house*. Nella prima decisione la Corte (che ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 97 Cost., una norma della Regione Friuli-

Venezia Giulia che, a seguito della liquidazione della compagine sociale, aveva disposto il trasferimento del personale di una società partecipata nei ruoli regionali senza esperimento di procedure selettive), nel ribadire la propria giurisprudenza che ha sancito “l’indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni in linea con il principio di eguaglianza e i canoni di imparzialità e di buon andamento”, ha respinto, con ampia motivazione, l’ipotesi difensiva di un’applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, negando che la partecipazione totalitaria di un ente pubblico al capitale sociale possa attribuire natura pubblicistica alla società o consentire di equipararla a un organo della pubblica amministrazione, con conseguente illegittimità della previsione del passaggio da ente privato, anche se in mano pubblica, al ruolo regionale. A sua volta l’altra pronuncia – avente a oggetto, analogamente, il giudizio di costituzionalità di una norma della Regione Lombardia che aveva disposto l’inquadramento del personale di una società partecipata nel ruolo ad esaurimento di un’agenzia regionale (ente di diritto pubblico) – è esitata in dichiarazione di incostituzionalità dell’indicata disposizione, sul presupposto che alla fattispecie del trasferimento di funzioni da una società partecipata a un ente pubblico – quale prevista dalla legge regionale censurata – non solo non si applica l’art. 2112 cod. civ., che garantisce il posto di lavoro ai lavoratori subordinati del settore privato in caso di trasferimento di azienda, ma neppure l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che dispone esplicitamente l’applicazione di tale

garanzia, nel settore del lavoro pubblico, al passaggio di funzioni e dipendenti da enti pubblici ad altri soggetti (pubblici o privati), senza richiamare la predetta garanzia per le ipotesi in cui il passaggio di funzioni avvenga da soggetti privati ad enti pubblici, visto che in tali ipotesi l'automatico trasferimento dei lavoratori presuppone un passaggio di *status* – da dipendenti privati a dipendenti pubblici (ancorché in regime di lavoro privatizzato) – che non può avvenire in assenza di una prova concorsuale aperta al pubblico.

Con la successiva sentenza n. 7/2015, la Corte (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Sardegna che prevedeva il trasferimento del personale a tempo indeterminato della soppressa società *in house* IGEA S.p.A. alla neo istituita Agenzia regionale ARBAM, costituente amministrazione pubblica in senso proprio, in quanto "struttura operativa della Regione autonoma della Sardegna", avente "personalità giuridica di diritto pubblico ed [...] autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale" per violazione del principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso, di cui all'art. 97, terzo (ora quarto) comma Cost.), confermando il principio espresso in precedenza, ha statuito che anche l'eventuale necessità che l'Agenzia neo costituita nel caso di specie necessiti di risorse umane per effetto dell'assunzione delle funzioni già di competenza "della soppressa società *in house*", non costituisce valido motivo per disattendere il principio del concorso pubblico (sentenza n. 227 del 2013), non potendo essa configurare una peculiare e straordinaria

esigenza di interesse pubblico”.

3.2. La problematica in argomento è stata spesso affrontata anche da questa Corte, che, pur avendo manifestato, in epoca risalente, qualche apertura verso una parificazione delle procedure selettive per l'accesso al lavoro pubblico e alle società a partecipazione pubblica nell'ipotesi di internalizzazioni, ha ormai da tempo escluso la possibilità di internalizzare il personale assunto dalle società partecipate anche in presenza di una internalizzazione delle funzioni, in sintonia con la giurisprudenza costituzionale. Al riguardo merita richiamare, in particolare, la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 4/2012 – resa in funzione nomofilattica – ove si è conclusivamente affermato, dopo aver sviluppato molteplici argomentazioni, che “la disciplina di salvaguardia posta dagli artt. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e 2112 cod. civ. non possa trovare applicazione, a pena di violazione del principio sancito dall'art. 97, comma 3, della Costituzione, nei confronti del personale assunto direttamente dalla società a totale partecipazione pubblica locale senza il ricorso alle procedure aperte di selezione pubblica”.

4. A completamento di quanto sinora esposto, occorre dar conto delle novità normative introdotte dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il primo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (peraltro recentemente modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a seguito della sentenza della Consulta n. 251/2016), adottato in base ai principi e ai criteri direttivi determinati dall'art. 18 della l. 7 agosto 2015, n. 124, la quale ha dettato al Governo le deleghe in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

L'art 1. di tale decreto legislativo ne definisce l'ambito oggettivo di applicazione, prevedendo che esso si applica alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché all'acquisto e alla gestione di partecipazioni, da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta, mentre l'art. 2, nel configurare l'ambito soggettivo di applicazione dello stesso, qualifica come amministrazioni pubbliche gli enti pubblici economici, diversamente da quanto stabilito dal pluricitato d.lgs. n. 165/2001 (art. 1, comma 2: *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI))"*), ritenendosi di dover incidentalmente rilevare al riguardo che non appare del tutto condivisibile quanto affermato dall'istante in ordine

all'assoggettamento in generale alla disciplina pubblicistica dei rapporti di lavoro dell'ARER, atteso che tale Ente non costituisce più un istituto autonomo per le case popolari, essendo ora un'azienda definita – come prima cennato e puntualizzato nel prosieguo – quale ente pubblico economico, categoria estranea alle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo di legge da ultimo riportato.

Tanto premesso, si rende necessario evidenziare, relativamente al profilo oggetto di esame, che il decreto – il quale prescrive un riordino delle società pubbliche implicante revisioni rigorose e dismissioni e dunque riduzioni del personale – dispone, all'art. 19, comma 8, che le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, *“procedono (...) al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione”*. Il riassorbimento deve avvenire *“prima di poter effettuare nuove assunzioni”*, mediante *“l'utilizzo delle procedure di mobilità”* di cui al d.lgs. n. 165/2001, *“nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale”*; esso può inoltre essere *“disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili”*.

L'indicata norma, nel regolamentare quanto in precedenza non trovava disciplina legislativa, vale a dire il percorso inverso di passaggio di personale dalle società in controllo pubblico alle

pubbliche amministrazioni, in caso di reinternalizzazione delle funzioni o dei servizi prima loro affidati, afferma con chiarezza che i soggetti assorbibili sono solo quelli già dipendenti dalla pubblica amministrazione che ha esternalizzato, nonché da altre pubbliche amministrazioni, sicché devono ritenersi esclusi coloro che sono stati assunti direttamente dalle società partecipate anche sulla base di una procedura selettiva, così conformandosi all'anzidetta interpretazione giurisprudenziale.

5. Per quanto sinora rappresentato si rimarca, conclusivamente, che l'art. 31, d.lgs. n. 165/2001 – espressamente riferito al transito di funzioni e dipendenti da enti pubblici ad altri soggetti, pubblici o privati, e non anche alla cessione di funzioni da parte di soggetti privati in favore di enti pubblici – non sembra poter essere applicato dal settore privato al settore pubblico (in senso stretto), in quanto ciò avverrebbe in violazione dell'art. 97 della Cost., che prevede l'accesso ai pubblici uffici attraverso il concorso pubblico, aggiungendo che il testo unico sulle partecipate, mediante il quale il legislatore si è occupato per la prima volta, riguardo alle questioni afferenti al personale, del tema della reinternalizzazione di funzioni o servizi già esternalizzati, consente esclusivamente il riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione.

6. Ciò detto, si rende comunque opportuno osservare che la vicenda sottoposta all'esame della Sezione è caratterizzata da specialità, in

quanto – pur risultando, secondo quanto sinora evidenziato, che l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 non riguarda il transito di dipendenti delle società *in house* a enti pubblici e che l’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 175/2016 investe esclusivamente il riassorbimento del personale delle società pubbliche già proveniente dalle amministrazioni interessate e già reclutato all’esito di pubblico concorso – l’ARER è qualificata dalla l.r. n. 30/1999, istitutiva della stessa, e dal relativo statuto, in termini di ente pubblico economico (l’art. 1 della legge, dopo aver disposto, al comma 1, che “*Lo IACP è trasformato in Azienda regionale per l’edilizia residenziale [...]*”, recita, al comma 2: “*L’Azienda è un ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile e di un proprio statuto approvato dal Consiglio regionale. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile*”; l’ art. 1 dello statuto prevede, a sua volta, che l’ARER, “*istituita, per trasformazione, con [l.r. n. 30/1999], è un ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile e di un proprio statuto approvato dal Consiglio regionale*”) e, in quanto tale, non fa parte del comparto unico regionale, così come previsto dalla l.r. n. 23 luglio 2010, n. 22, recante la disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta, la quale esclude dal proprio ambito di applicazione gli enti pubblici economici (art. 1, comma 1,

come modificato, al secondo periodo, dall'art.1, comma 1, della l.r. 13 febbraio 2013, n. 2: *“La presente legge definisce i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali e delle loro forme associative e disciplina i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze dei predetti enti, nel rispetto della loro autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì, ove compatibili, al personale tecnico-amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico”*), nonché dal regolamento attuativo della stessa concernente il reclutamento del personale (reg. reg. 12 febbraio 2013, n. 1, art. 1: *“In conformità a quanto previsto dall'articolo 41, comma 11, della [l.r. n. 22/2012] il presente regolamento disciplina i requisiti di accesso, le modalità e i criteri per il reclutamento del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali e delle loro forme associative, [aggiungendo poi che] le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano altresì, ove compatibili, al reclutamento del personale tecnico-amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste”*).

Ne deriva che tale Ente, pur essendo pubblico, non sembra riconducibile in prima approssimazione alla tipologia delle pubbliche amministrazioni, come stabilito, del resto, dal già citato art. 1 del

d.lgs. n. 165/2001, anche se il menzionato T.U. sulle partecipate annovera, negli indicati termini, gli enti pubblici economici tra tali amministrazioni.

Per completezza, la Sezione analizza un diverso profilo della questione che, pur esulando certamente dalla richiesta di parere, così come prospettata, potrebbe sollecitare l'Ente richiedente (o, più adeguatamente, tutti i soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa) ad intraprendere un percorso idoneo a valutare *funditus* se – al di là dell'inapplicabilità dell'art. 31, d.lgs. n. 165/2001, ma anche dell'art. 19, d.lgs. n. 175/2016 – possa o meno trovare attuazione nel caso di specie l'art. 2112 cod.civ. – finalizzato a garantire il posto di lavoro ai lavoratori subordinati del settore privato in caso di trasferimento di azienda – la cui applicazione alla situazione in oggetto parrebbe rispondere anche all'esigenza di maggior efficienza.

La soluzione della questione postula la complessa ricostruzione della natura di ente pubblico economico o meno dell'ARER – condizionata, oltre che dall'espressa qualificazione normativa, di cui si è già detto, dalla relativa disciplina e da quella statutaria, nonché dall'attività esercitata –, riguardo alla quale la Sezione si limita a rilevare in questa sede che, se da un lato il citato art. 1, comma 2, della legge istitutiva prescrive che, salvo quanto in essa specificamente previsto, l'organizzazione dell'Azienda è disciplinata, tra l'altro, dalle norme del codice civile, mentre la sopraindicata legge regionale generale stabilisce che dalla regolamentazione ivi prevista in ordine al reclutamento del personale sono esclusi gli enti pubblici

economici, da altro lato l'art. 18 di tale legge dispone che i contratti del personale sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, analogamente a quelli degli enti appartenenti al comparto unico regionale, con l'aggiunta che, a norma del secondo comma di tale articolo, fino alla stipulazione di tali contratti ai dipendenti dell'Azienda si applicano lo status giuridico e le norme contrattuali vigenti, inerenti al soppresso IACP, Istituto configurabile in termini di amministrazione pubblica e che, dalle informazioni in possesso, pare che il contratto collettivo di lavoro attualmente in essere sia quello del comparto unico regionale.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esprime il parere richiesto dal Comune di Aosta per il tramite del Consiglio permanente degli enti locali, con la nota indicata in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Aosta, al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali e al Presidente della Regione.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 13 luglio 2017.

Il relatore

Il presidente

(Flavio Alessandro Curto)

(Giuseppe Aloisio)

Depositata in segreteria il 10 agosto 2017

Il funzionario

